

STATUTO

dell' Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale “ Ass.Pro.B.It. ”

TITOLO I: DEFINIZIONE – FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

Con il presente atto risulta costituito l'Ente del Terzo Settore Associazione di Promozione Sociale “Associazione Professionisti BlockChain Italia”, in forma abbreviata anche “ASS. PRO.B.IT.”. La sede dell'Associazione è fissata dal Consiglio Direttivo nell'ambito del Comune di Pescara. È attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie o rappresentanze nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell'Unione Europea.

L'Associazione Di Promozione Sociale “Ass.Pro.B.It” organizza la vita associativa dei professionisti nel campo della Blockchain e di tutti i suoi associati per promuovere la più ampia diffusione della tecnologia medesima e/o di protocolli simili o analoghi.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti dei soci o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

E' costituita nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del codice civile e del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e delle leggi in materia.

ART. 2 – ATTIVITÀ.

L'Associazione è costituita con le finalità di riunire i professionisti nel campo della Blockchain per promuovere la più ampia diffusione della tecnologia medesima e/o di protocolli simili o analoghi di supportare tutti coloro che intendono informarsi, conoscere ed approfondire tale tecnologia nonché tecnologie e protocolli simili o

analoghi nonché di tutelare tutti gli interessi di tutti coloro che svolgono attività:

- di consulenza e/o formazione, anche in ambito giuridico, fiscale, tecnico, economico, commerciale, informatico in relazione ai possibili impieghi della tecnologia Blockchain o di altri protocolli analoghi o similari; aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi comunque connessi ai possibili impieghi della tecnologia Blockchain o di altri protocolli analoghi o similari, inclusi i servizi di deposito fiduciario, di gestione di wallet , di cambio e/o compravendita di criptovalute e similari;
- di consulenza per ICO e nuove criptomonete, in merito alla bontà dei progetti, alla solidità degli stessi e al protocollo di sicurezza applicato, informazione, anche pubblica, sugli sviluppi della tecnologia Blockchain o di protocolli analoghi o assimilati nonché di informazione sullo sviluppo delle legislazioni applicate in tutti i paesi del mondo e sull'orientamento dei mercati e dei governi;
- di consulenza a enti pubblici e/o privati e/o fondazioni o gruppi, in merito alla creazione di una criptomoneta e sviluppo della relativa tecnologia sottostante di studio e ricerca sulla tecnologia Blockchain o altri protocolli analoghi o similari e le relative applicazioni;
- di sviluppo e/o produzione e/o distribuzione e/o commercializzazione in ogni forma di software o sistemi/reti informatici/informatiche basati/e sulla tecnologia Blockchain o altri protocolli analoghi o similari ovvero hardware o macchinari funzionali all'impiego della medesima tecnologia.

In tale ambito l'Associazione potrà anche proporre istanza per l'adesione ad altri enti di rappresentanza nazionali o sovranazionali, compresi gli enti del terzo settore.

In via accessoria e, quindi, non principale, l'Associazione potrà anche svolgere le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti dei soci o di terzi.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi attraverso il crowdfunding e/o il fundraising;
- esercitare, in via sussidiaria all'attività istituzionale anche attività di natura commerciale, iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

In particolare essa potrà:

- progettare, realizzare, gestire, organizzare corsi di formazione o di aggiornamento sul funzionamento della tecnologia Blockchain o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia o tecnologie simili o analoghe; progettare, realizzare, gestire, organizzare materiale didattico, scientifico e/o tecnico sul funzionamento della tecnologia Blockchain o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia o tecnologie simili o analoghe; finanziare o svolgere direttamente attività di ricerca in ambito giuridico, fiscale, tributario, tecnico, informatico e scientifico per favorire la più ampia diffusione della tecnologia Blockchain o tecnologie simili o analoghe; offrire o prestare consulenza a soggetti operanti nel settore o interessati ad investire nello stesso; Offrire o prestare consulenza a privati, aziende, enti pubblici, enti del terzo settore, in qualsiasi collocazione geografica, per lo sviluppo della tecnologia Blockchain o protocolli assimilati e analoghi, nonché per lo sviluppo e la divulgazione della propria criptomoneta.

L'Associazione potrà poi compiere ogni attività strumentale, complementare, affine o connessa, direttamente od indirettamente, con l'oggetto sopra descritto.

L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n.4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, può anche:

1. Adottare un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206. L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei soci stabilendo anche sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni di predetto codice;
2. Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra le quali –nello specifico- l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005 n.206.
3. Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui all'articolo 7 della legge n.4 del 14 gennaio 2013. In particolare, il rilascio delle ridette attestazioni, al fine di

tutelare i consumatori e di salvaguardare la trasparenza del mercato dei servizi professionali, servirà a garantire:

- a. La regolare iscrizione del professionista all'Associazione medesima;
 - b. L'esistenza e la persistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla stessa;
 - c. L'esistenza e la persistenza degli standard relativi alla qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - d. L'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità della normativa tecnica UNI EN ISO;
 - e. Le garanzie fornite all'utente;
 - f. L'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
4. Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria autonomia.
 5. Riunirsi nelle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge n.4 del 14 gennaio 2013, mantenendo, comunque, inalterata la propria autonomia.
 6. autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/13, osservando però anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 7. Curare il proprio inserimento dell'elenco di cui al comma 7, articolo 2 della Legge n.4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.
 8. Definire la figura di “ Professionista in Blockchain “, per la quale procedura si rimanda al regolamento.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione di Promozione Sociale Ass.Pro.B.It , per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può affiliarsi ad Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della

legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

A sua volta l'Associazione "Ass.Pro.B.It" può affiliare altre Associazioni di promozione sociale purchè adottino il presente Statuto e tutti i regolamenti dell'Associazione, fermo restando la loro autonomia patrimoniale.

Per lo svolgimento delle attività richiamate nel presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. E' consentita la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o avvalersi di professionisti e/o specialisti o di dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II: SOCI

ART. 3 – SOCI.

Gli associati si distinguono in:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Soci Ordinari sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;
- c) Socio Sostenitore, sono le persone fisiche o giuridiche che volontariamente sostengono anche finanziariamente l'Associazione. La figura di socio sostenitore può coincidere anche con quella di socio ordinario.
- d) Socio affiliato, sono tutte le associazioni o enti del terzo settore che affiliandosi alla Ass.Pro.B.It ne assumono lo Statuto e tutti i regolamenti, mantenendo la loro autonomia patrimoniale. Tali associati saranno tenuti al versamento della quota associativa così come determinato dal Consiglio Direttivo e la loro iscrizione verrà ratificata dall'Assemblea; i rapporti tra Associazione e affiliato sono oggetto di specifico regolamento. Il socio affiliato nella persona del rappresentate legale è considerato alla stregua di un socio ordinario, per cui ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di iscritti all'Associazione affiliata.
- e) Socio Onorario: persona a cui l'Associazione stesso desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio

personale e riconosciuta competenza nel campo di blockchain e/o protocolli simili o analoghi e comunque nel campo delle criptomonete.. Il Socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto anche a mezzo mail il riconoscimento dell'Associazione. Il ruolo di socio Onorario non è incompatibile con quella di Socio Ordinario.

Può divenire socio ordinario dell'Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:

- si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; è iscritto alla mailing list dell'Associazione; nel caso di persone giuridiche, possono essere associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, che abbia il suo rappresentante ufficialmente designato iscritto alla suddetta mailing list; accetta e si obbliga a rispettare le regole dell'Associazione (Statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione); non abbia ricevuto (in caso di persona giuridica ci si riferisce al rappresentante legale) pronunce di alcuna sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi il cui compimento sia incompatibile con gli scopi dell'Associazione;

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo Statuto.

Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

a) persone fisiche:

- con cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea; che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività; che comprovino esperienza e/o approfondita conoscenza nel campo della Blockchain o di protocolli simili o analoghi tale prova sarà costituita:

1) dalla risaputa esperienza del soggetto nel campo di cui trattasi per notorietà;

2) dal curriculum vitae del richiedente l'iscrizione, che l'Associazione si riserva comunque di approfondire e verificare;

- 3) da attestati di partecipazione a corsi specifici rilasciati da enti pubblici;
- 4) da attestati di partecipazione a corsi specifici rilasciati da qualsiasi ente privato, ente del terzo settore competente. In questo caso l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo riserva la facoltà di non riconoscere la validità di un attestato qualora non conoscesse o non condividesse la professionalità dell'ente emittente.
- 5) dall'attestato di partecipazione al corso formativo di primo livello che l'Associazione rilascerà in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione e di divulgazione della Blockchain che si impegna ad organizzare. In questo caso il socio che dovesse ottenere il corso di primo livello non potrà partecipare al comitato scientifico che sarà costituito solo da professionisti affermati e notoriamente esperti della materia, da coloro che avranno effettuato il corso di II livello, e comunque da tutti i soci fondatori. In ogni caso l'ammissione di un associato o socio onorario al comitato scientifico dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo previo superamento di un esame specifico che verificherà l'approfondita conoscenza della blockchain e/o di protocolli simili o analoghi, le cui modalità di svolgimento saranno riportate nel regolamento esecutivo del presente Statuto.
- 6) In ogni caso fermo quanto stabilito dal presente Statuto potranno essere ammessi all'Associazione avvocati, dottori commercialisti, ingegneri informatici, tributaristi, esperti in crittografia, esperti di teoria monetaria e finanza, docenti universitari, scienziati, ricercatori nel campo della tecnologia, purché in possesso almeno dell'attestato di I livello rilasciato dall'Associazione o con comprovata esperienza nel campo della Blockchain o protocolli simili o analoghi, esperienza che sarà valutata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'ammissione;
- 7) In ogni caso fermo quanto stabilito dal presente Statuto potranno essere ammessi studenti universitari delle facoltà di giurisprudenza, matematica, ingegneria informatica, economia e finanza, diplomati in ragioneria, informatica e/o materie equipollenti che dimostrino comprovata esperienza e/o profonda conoscenza della blockchain e /o di protocolli simili o analoghi. Questi, andranno a far parte del comitato permanente studentesco (che verrà attivato con apposito regolamento).

b) tutte le persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica:

- con sede legale o secondaria in uno dei paesi dell'Unione Europea; che siano legalmente esistenti e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell'esercizio della propria attività; che comprovino di svolgere attività nel campo della Blockchain o di protocolli simili o analoghi e/o in generale nel campo delle criptomonete e nei settori con esse direttamente connesse.

ART. 4 OBBLIGHI DEI SOCI.

Il soggetto che intenda essere associato deve:

a) sottoscrivere una richiesta di adesione dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui al presente Statuto; comprovare la propria esperienza e/o esibire attestato che lo dimostri; dichiarare sotto la propria responsabilità l'esistenza di uno dei requisiti richiesti dallo Statuto. In ogni caso il Consiglio Direttivo riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche e sentito il comitato di controllo deliberare in merito con assoluta discrezionalità;

b) versare al fondo dell'Associazione la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

L'adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera dell'Organo di Controllo che abbia sancito la sussistenza delle condizioni per l'adesione all'Associazione.

Qualora, a seguito dell'accoglimento di una richiesta di adesione, risultasse che, al momento della relativa presentazione, il soggetto interessato non possedeva taluno dei requisiti, tale soggetto sarà automaticamente escluso dall'Associazione.

Il mantenimento della qualità di Associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:

a) alla permanenza dei requisiti di cui al presente Statuto;

b) al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del bilancio annuale.

Il sopravvenuto venir meno dei requisiti determina l'automatica esclusione del socio.

Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta l'automatica sospensione del socio. Il socio in mora nel versamento della quota associativa per 1 anno è automaticamente escluso dall'Associazione. Il pagamento dovrà avvenire in annualità e non sono ammesse altre forme di corresponsione della quota sociale, fatta eccezione per il caso in cui l'iscrizione dovesse avvenire dopo il primo semestre, caso in cui la quota associativa sarà dimezzata.

Il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è in ogni caso dichiarato con delibera del Consiglio Direttivo sentito l'organo di controllo.

E' istituito il Libro dei soci, in cui devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica), nonché l'indirizzo mail e la data di adesione. Il Libro dei soci è tenuto a cura del segretario dell'Associazione.

Per tutti i rapporti con l'Associazione, gli Associati eleggono domicilio nell'indirizzo mail risultante dal Libro dei soci; è onere del socio comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo e le comunicazioni si considereranno valide anche se inviate a mezzo mail, la cui prova di invio sarà costituita dalla stampa della ricevuta di invio. Saranno da considerare valide e probanti solo le mail che saranno inviate dalla mail ufficiale dell'Associazione la quale verrà comunicata al socio all'atto dell'ammissione alla Associazione.

Ciascuno dei soci, per effetto della mera adesione all'Associazione, si obbliga inoltre:

- a) denunciare immediatamente all'Consiglio Direttivo il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato;
- b) tenere una condotta improntata alla lealtà, al rispetto reciproco ed alla tolleranza;
- c) non svolgere attività oggettivamente incompatibili con l'adesione all'Associazione;
- d) tenere una condotta tale da tutelare la onorabilità e reputazione dell'Associazione.

Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i soci persone giuridiche pubbliche o private o enti del terzo settore, con o senza personalità giuridica sono eleggibili alle cariche sociali per tramite del loro rappresentante legale. L'adesione alla Associazione ha carattere volontario.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA.

La quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno al segretario dell'Associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di voto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La quota associativa versata durante il corso dell'anno solare avrà valore solo per l'anno solare in corso qualsiasi sia il periodo di iscrizione.

ART. 56- COMUNICAZIONE INTERNA DELLA ASSOCIAZIONE.

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci l'indirizzo o gli indirizzi mail specificati nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'Assemblea, che gli verrà comunicato contestualmente alla comunicazione di avvenuta iscrizione all'Associazione. L'Assemblea potrà variare gli indirizzi email per le comunicazioni interne dell'Associazione con propria deliberazione e darne comunicazione sul sito dell'Associazione.

Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato da lui stesso all'atto dell'iscrizione all'Associazione costituisce il suo domicilio eletto, ed accetta di ricevere ivi ogni comunicazione relativa alle attività dell'Associazione assumendo la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.

Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'Associazione trasmessa mediante la mail o le mail dell'Associazione formalmente indicate nel regolamento nonché all'atto di accettazione dell'iscrizione, si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server di riferimento della mail utilizzata dell'Associazione.

L'Assemblea stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la e-mail o le e-mail dell'Associazione.

ART. 7 – ALBO PUBBLICAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE.

I soci riconoscono ed accettano quale mezzo di pubblicità delle comunicazioni dell'Associazione il sito web indicato dalla Assemblea dei soci e riportato nel regolamento attuativo nonché nell'atto di ammissione all'Associazione. L'Assemblea potrà variare il sito web di riferimento per le comunicazioni pubbliche dell'Associazione con propria deliberazione e darne comunicazione via mail.

ART. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE/SOSPENSIONE DEI SOCI.

La qualità di socio si perde per:

recesso; morosità nel pagamento di una quota annuale; persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal regolamento attuativo; comportamento contrario agli scopi dell'Associazione, in ogni caso il socio non avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente sino ad allora corrisposte a qualsiasi titolo.

L'esclusione del socio è deliberata dal collegio dei probiviri – organo di controllo dell'Associazione, le cui modalità sono oggetto del regolamento attuativo del presente Statuto.

Un Associato sarà automaticamente sospeso dall'Associazione per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dall'Assemblea dei soci all'atto dell'approvazione del bilancio annuale.

Nei casi di cui al comma che precede la sospensione del socio è dichiarata con delibera dell'Organo di Controllo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa della sospensione.

E' facoltà dell'Assemblea disporre la sospensione socio dall'Associazione anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell'Associazione stessa e, in tale veste, si sia reso responsabile di una violazione di legge o di Statuto. La sospensione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Un Socio sarà automaticamente escluso dall'Associazione:

a) qualora, a seguito dell'accoglimento di relativa richiesta di adesione, risultasse che, al momento della presentazione della stessa, tale soggetto non possedeva taluno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1; b) per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di professionali; c) per l'avvio di una procedura concorsuale in proprio o per il passaggio in giudicato della sentenza che comporti una condanna ad una pena detentiva o l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2011; d) per il ritardo nel versamento della quota associativa annuale per un anno solare consecutivo.

Nei casi di cui al comma che precede l'esclusione dell'Socio è dichiarata con delibera dell'Organo di Controllo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa dell'esclusione.

E' facoltà dell'Assemblea dei soci disporre l'esclusione del socio anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell'Associazione stessa e, in tale veste, si sia reso responsabile di una violazione di legge o di Statuto di grave rilevanza nonché in casi di altre gravi violazioni del socio. L'esclusione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci aventi ad oggetto la sospensione o l'esclusione di un Associato devono essere dettagliatamente motivate e comunicate senza indugio al socio interessato mediante la mail indicata all'atto dell'iscrizione o a discrezione del Consiglio Direttivo anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

ART. 8 – PENALI.

Il socio che, al momento della presentazione della richiesta di adesione, abbia falsamente dichiarato la sussistenza dei requisiti, è tenuto a versare in favore dell'Associazione una penale pari a due quote annuali di adesione, fatto salvo il diritto dell'Associazione stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Il socio che abbia omissso di denunciare immediatamente al Consiglio Direttivo il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è tenuto a versare in favore dell'Associazione una penale pari a due quote annuali di adesione, fatto salvo il diritto dell'Associazione stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE

ART. 9 – ORGANI.

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea; le Commissioni Permanenti; i Gruppi di Lavoro; il Consiglio Direttivo; il Presidente; Il Vice Presidente; il Segretario che avrà anche la funzione di tesoriere; il Collegio dei Proviviri (Organo di Controllo); il Collegio dei Revisori dei Conti o revisore unico.

I membri degli organi dell'Associazione non avranno diritto ad alcun compenso per l'assunzione e l'espletamento delle cariche.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

In ogni caso l'Assemblea deve: approvare ogni anno entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo e preventivo, sottoposti dal Consiglio Direttivo; deliberare il valore della quota associativa annuale; nominare i membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti; ratificare i regolamenti interni; modificare lo Statuto; ratificare le delibere per la costituzione di eventuali commissioni permanenti e per la nomina dei coordinatori delle eventuali commissioni permanenti; ratificare le richieste di iscrizione a socio.

ART. 11 - RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting, nonché l'entrata in vigore di questo mezzo per lo svolgimento delle assemblee sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea stessa. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da 6/10 dei soci dell'Associazione con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale. L'Assemblea, può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria:

tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/5 dei soci.

Ogni deliberazione assunta in seduta straordinaria dovrà essere necessariamente accompagnata, a pena di nullità, dal parere favorevole di 2/3 del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio del patrimonio residuo.

ART. 12 – VOTO.

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

L'efficacia delle delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei tre mesi precedenti l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla conclusione dell'Assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea per la quale sia prevista all'ordine del giorno modifiche allo Statuto o l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo (Assemblea ordinaria) è comunicata ai soci con 20 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è pubblicata sul sito dell'Associazione che svolge come precisato le funzioni di albo e pubblicità.

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Salvo quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell'Assemblea è comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è pubblicata sul sito.

ART. 13 – PRESIDENZA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'Assemblea all'atto della sua costituzione.

ART. 14 – VALIDITÀ.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

ART. 15 – DELIBERAZIONI.

Salvo quanto previsto al punto precedente, le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

Salvo quanto previsto ai punti precedenti le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con maggioranza semplice dei presenti.

Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può ricevere al massimo tre deleghe. Il rappresentante designato del socio persona giuridica non può ricevere deleghe.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo cui competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta, salve quelle previste dalla legge o dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, tra le altre cose, provvede:

- a) ad amministrare il patrimonio dell'Associazione; deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- b) alla tenuta delle scritture contabili richieste per legge, per Statuto o, comunque, ritenute necessarie per la corretta e trasparente gestione delle attività dell'Associazione;
- c) ad elaborare ogni anno, entro il 30 aprile, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell'Associazione con contestuale determinazione:
 - della quota di adesione per i nuovi Associati; della quota associativa annuale da porsi a carico di tutti gli Associati e del termine per il relativo versamento; della criptovaluta con cui gli Associati possano eventualmente far fronte, anche solo in parte, al versamento di tali quote; deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione; sottoporre i bilanci alla votazione dell'Assemblea;
- d) alla redazione dell'eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature per la nomina dei membri degli organi dell'Associazione, assicurando la più ampia rappresentatività degli organi stessi;

- e) alla redazione ed approvazione dell'eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle regole da osservarsi.
- f) a deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti; nominare i coordinatori delle eventuali commissioni permanenti; adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri compreso tra cinque e sette secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina. Possono essere designati quali altri membri del Consiglio Direttivo solo:

- a) le persone fisiche che abbiano aderito all'Associazione in proprio da almeno un anno solare, fatta eccezione per la prima nomina del consiglio stesso i cui membri verranno scelti dall'Assemblea tra i soci fondatori ed ordinari iscritti al momento dello svolgimento della prima Assemblea;
- b) i componenti degli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione da almeno un anno solare, restando in tal caso inteso che il venir meno, per qualsivoglia motivo, della carica ricoperta negli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all'Associazione comporterà l'automatica decadenza anche dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci, nell'adunanza convocata per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, determina, prima di procedere alla nomina stessa, gli anni solari, non superiori a 6, di durata della carica dei membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno solare di durata della carica.

La nomina a membro del Consiglio Direttivo produce effetti dalla data dell'ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest'ultima restano subordinati alla comunicazione dell'indirizzo mail del soggetto nominato per l'invio delle comunicazioni previste dal presente Statuto o comunque richieste per legge.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea dei soci di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da cinque a sette membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, e il segretario dell'Associazione.

Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.

ART. 18 - MODALITÀ D'ELEZIONE.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione per alzata di mano oppure a scrutinio segreto; in questo ultimo caso, ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente; tra gli altri consiglieri eletti si nomina il Segretario ed il Tesoriere, le cariche di segretario e tesoriere possono coincidere; diversamente, queste funzioni rimangono in capo al Presidente.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 19 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA.

Il Consiglio Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting e la sua entrata in vigore sono stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contiene il testo integrale della deliberazione proposta la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo sempre arrotondati per eccesso, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.

L'eventuale seconda convocazione deve essere fissata per il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata, tale comunicazione potrà avvenire a mezzo mail così come sopra specificato per le comunicazioni agli associati, alla mail dovrà essere allegato come file PDF la richiesta di convocazione sottoscritta dai richiedenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo arrotondati sempre per eccesso, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il criterio di un voto a testa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega in caso di parità dei voto vale come doppio il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vice Presidente.

ART. 20 - DECADENZA DEI MEMBRI.

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di cinque assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 21- PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione.

Il Presidente ha unicamente poteri di: direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, coordinamento delle commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica per 6 anni e può essere rieletto.

ART. 22 - VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per 6 anni ed è rieleggibile.

ART. 23 – SEGRETARIO.

Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo.

Il segretario dell'Associazione svolge anche le funzioni di tesoriere quindi deve inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo; curare l'aggiornamento del database dei soci, custodire il patrimonio dell'Associazione, tenere il registro della contabilità; conservare gli eventuali documenti giustificativi; rendere il conto al Consiglio Direttivo; riferire annualmente all'Assemblea dei soci; verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; provvedere alla riscossione delle quote associative annuali; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all'Assemblea;

ART. 25 - COMPITI E STRUTTURA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di commissioni permanenti alle quali può delegare lo svolgimento di attività relative ad uno specifico settore che si caratterizza per la necessità di un impegno continuativo nel tempo.

Sono commissioni permanenti IL COMITATO SCIENTIFICO ed il GRUPPO STUDENTESCO.

La commissione permanente ha piena libertà di azione e completo accesso alle strutture dell'Associazione, nell'ambito tuttavia del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, nel rispetto delle deliberazioni di questo. Le attività di tutte le commissioni permanenti sono dirette dal coordinatore generale delle stesse.

Il coordinatore generale delle commissioni permanenti è il Presidente dell'Associazione, che in ogni caso ha facoltà di delegare tali funzioni in via provvisoria ad un direttore generale che lo sostituirà nel coordinamento, questi sarà scelto a discrezione del Presidente tra i soci dell'Associazione e ratificato dal Consiglio Direttivo.

In ogni momento il Presidente potrà revocare tale incarico e decidere se svolgere personalmente tale funzione oppure nominare un nuovo direttore generale che in ogni caso dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo mediante votazione a maggioranza. Tale funzione resta in capo al Presidente fino alla scadenza del mandato. A sua volta ogni commissione permanente avrà il suo direttore/coordinatore che sarà scelto, tra i membri dell'Associazione che ne abbiano dato la disponibilità, dal Consiglio Direttivo che a maggioranza dei membri ne ratificherà la nomina.

Alla Commissione Permanente, qualora nominata, compete l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

La composizione della commissione è demandata al regolamento attuativo del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore/Coordinatore di ogni commissione permanente tra i componenti della commissione stessa. Il direttore/coordinatore nominato ha il compito di trasmettere al Consiglio Direttivo le

iniziative da intraprendere e relazionare almeno due volte l'anno sull'attività svolta dalla commissione. Al Direttore/Coordinatore, inoltre, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali ed è supervisionato dal direttore/coordinatore generale.

I Membri della commissione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica, salvo presentazione di giustificati ed eccezionali motivi, che siano accettati dalla maggioranza del Commissione permanente.

La commissione permanente si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Direttore/Coordinatore della commissione stessa i 2/3 dei suoi membri o il Presidente dell'Associazione o il suo delegato al coordinamento generale con preavviso di 5 giorni mediante comunicazione da inviare a mezzo mail. Dell'incontro verrà redatto apposito verbale contenente tutte le attività svolte durante la riunione da e lo stesso sarà inviato al Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla Commissione permanente è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il coordinatore generale o il suo delegato o in assenza di questi il direttore/coordinatore della commissione permanente.

La Commissione permanente è presieduta dal coordinatore generale o dal suo delegato qualora presenti o dal Direttore/coordinatore della commissione permanente in assenza di questi dal membro eletto dalla commissione stessa all'atto della sua costituzione e si reputa regolarmente costituita con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

La Commissione permanente ha facoltà di:

formulare le strategie di azione relativamente al campo di competenza nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dal Consiglio Direttivo, promuovere le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali; istituire Gruppi di Lavoro per lo studio la ricerca e l'approfondimento della materia di propria competenza; proporre al Consiglio Direttivo progetti e iniziative utili allo scopo sociale, ne redige il preventivo di spesa e fissa i risultati attesi per progetto; propone al Consiglio Direttivo l'adozione di nuovi servizi, di iniziative di divulgazione e tutto quanto ritenuto utile allo scopo sociale.

Al Direttore/coordinatore della Commissione permanente, oltre a quanto sin qui detto è attribuito il potere di convocare e presiedere la Commissione permanente; adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalla Commissione permanente, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal coordinatore generale.

ART. 26 - RIUNIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE.

La riunione della commissione permanente può essere convocata dal coordinatore o da 2/10 dei membri di questa. Tale convocazione è comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata .

Le deliberazioni della commissione permanente sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota sociale. Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

La commissione permanente si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (“virtual meeting”), secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento approvato dall'Assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 c.c., quando l'avviso di convocazione della commissione permanente contiene il testo integrale della deliberazione proposta. Tale votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 27 COMITATO SCIENTIFICO.

Il Comitato Scientifico è la principale commissione permanente dell'Associazione, ha carattere centrale rispetto a tutte le attività, il suo funzionamento si fa riferimento al presente Statuto sociale.

ART. 28 - COMPITI E COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il collegio dei probiviri è l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l'Associazione nei casi di contenzioso. Esso si compone di 3 membri, eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

Il collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei probiviri i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 28 - COMPITI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/REVISORE UNICO.

Il collegio dei revisori dei conti o revisore unico o revisore legale se nominati, rappresentano l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'Associazione e di riferire all'Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'Associazione. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze.

Saranno dichiarati eletti nel collegio dei revisori dei conti i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 29 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione è dotata di un patrimonio costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli Associati, dalle elargizioni raccolte presso gli Associati medesimi ed i terzi, nonché dagli incassi dall'eventuale esercizio delle attività accessorie; da beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Le somme costituenti il patrimonio possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell'oggetto dell'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere riconosciuti compensi ai professionisti, anche non associati, che dovessero prestare la loro consulenza per conto dell'Associazione e/o all'Associazione, potranno essere affittate location per eventi sociali, nonché un locale per la sede sociale. Tutte le spese dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e introdotte a bilancio, qualora non fossero computate nel bilancio previsionale perché non ipotizzabili potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ma comunque contabilizzate in bilancio.

Le quote di adesione, le quote annuali, le elargizioni dei soci e di terzi ed i proventi derivanti dall'eventuale esercizio delle attività, potranno essere raccolti, anche in quota parte, in criptovaluta secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Le somme in denaro costituenti il patrimonio, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere depositate in apposito conto corrente bancario con operatività on-line o detenute qualora trattasi di criptomonete nel wallet dedicato. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del conto, verrà pubblicato l'estratto conto trimestrale sulla apposita sezione del sito quando sarà operativo, fino ad allora tutti gli Associati potranno richiedere la copia degli estratti conto, in ogni caso verrà consentito verificare le movimentazioni e le giacenze del conto corrente o del wallet con modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni bancarie. Regole di trasparenza corrispondenti saranno adottate anche in relazione alle somme raccolte in criptovaluta . Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'Associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 30 – SCIOGLIMENTO.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 - REGOLAMENTO ATTUATIVO.

Il regolamento attuativo è un documento preparato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto o nei regolamenti interni. Il regolamento attuativo è approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti in Assemblea.

Ogni socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, che può approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.

Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente Statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e Statuto, fa fede quanto riportato dallo Statuto.

ART. 32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, qualunque controversia - che abbia ad oggetto diritti disponibili - dovesse sorgere tra gli Associati o tra questi e l'Associazione o tra quest'ultima ed i membri dei relativi organi in relazione all'interpretazione e/o all'applicazione e/o alla validità e/o all'efficacia e/o all'esecuzione del presente Statuto e delle sue clausole, nonché in relazione all'adempimento, alla validità e/o all'efficacia delle obbligazioni dallo stesso previste a carico dei soci medesimi, sarà risolta in arbitrato rituale da un Arbitro Unico da designarsi ad opera del Presidente della Camera di Commercio di Pescara.

Il Collegio giudicherà in ogni caso secondo diritto, giuste le previsioni del c.p.c., ed avrà sede in Pescara.

Il lodo sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione del Collegio.

ART. 33 - NORME DI CHIUSURA.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.

Letto confermato e sottoscritto in Pescara _____

I presenti:

Davide Aracu _____

Innagi Cesare Elio _____

Roberta Fontana _____

Ernesto Petricca _____

Davide Pietrangelo _____

Paolo Nardella _____

Nicolino D'Alessandro _____